

**Informativa ex Art. 10 Regolamento (UE) 2019/2088 ("Regolamento SFDR") -
Trasparenza degli investimenti sostenibili sui siti web**

"DeA Twin Transition Infrastructure Fund"

A) Sintesi

Denominazione del FONDO	"DeA Twin Transition Infrastructure Fund" (di seguito, il " Fondo ").
Società di Gestione del Risparmio	DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. (di seguito, la " SGR ").
Obiettivo investimento sostenibile	Il Fondo ha come obiettivo di investimento sostenibile la mitigazione dei cambiamenti climatici .
Strategia di investimento	Il Fondo investe, direttamente o indirettamente, tramite partecipazioni in società, in <i>asset</i> e progetti di sviluppo infrastrutturali focalizzati sulla transizione energetica e sulla trasformazione digitale.
Quota degli investimenti	Il Fondo effettuerà una quota di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale pari al 100%.
Monitoraggio investimento sostenibile	Monitoraggio periodico da parte della SGR.
Metodologie	Adozione di un <i>framework</i> basato su indicatori quali-quantitativi per misurare il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.
Fonti e trattamento dei dati	I dati sono reperiti e gestiti dalla SGR, anche attraverso il supporto di soggetti terzi, anche non specializzati. Il ricorso a <i>database</i> /fonti pubbliche è limitato.
Limitazioni delle metodologie e dei dati	In relazione alle informazioni fornite da soggetti terzi non specializzati, la SGR adotta tutte le cautele necessarie al fine di valutarne la completezza, nonché l'esistenza di eventuali incongruenze o anomalie di rilievo.
Due diligence	Le politiche di <i>due diligence</i> e di gestione dei rischi adottate dalla SGR integrano progressivamente la valutazione dei rischi di sostenibilità connessi ai fattori ESG del Fondo.
Politiche di impegno	Il Fondo adotta una lista di esclusione relativa a specifici asset/settori .
Raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile	Il Fondo non ha designato un indice specifico come indice di riferimento per conseguire l'obiettivo di investimento sostenibile.

B) Nessun danno significativo all'obiettivo di investimento sostenibile

Gli investimenti effettuati da questo prodotto finanziario **non arrecano alcun danno significativo agli obiettivi di investimento sostenibile**. In particolare:

- a) per le attività eleggibili ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 e successive modifiche (di seguito, la "Tassonomia UE") viene verificato l'allineamento ai criteri tecnici di *Do Not Significant Harm* (di seguito, "DNSH") e le *Minimum Safeguards* (Garanzie Minime di Salvaguardia);
- b) per le attività non eleggibili ai sensi della Tassonomia UE, la verifica che gli investimenti non arrechino un danno significativo agli obiettivi di investimento sostenibile viene effettuata monitorando gli indicatori *Principle Adverse Impact* (di seguito, "PAI") ed implementando misure correttive valutate sulla base della tipologia di indicatore e *asset class* in caso di *performance* negativa.

Il Fondo garantisce inoltre l'**allineamento degli investimenti sostenibili (i)** ai **Principi definiti nel Patto Mondiale delle Nazioni Unite** (UNGC - *United Nation Global Compact*) (di seguito "Principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite"); **(ii)** ai **Principi per Investimenti Responsabili delle Nazioni Unite (PRI - Principles for Responsible Investments)**; **(iii)** alle **linee guida dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per le imprese multinazionali** (di seguito, le "Linee Guida OCSE") e **(iv)** ai **Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani**, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO - *International Labour Organization*) sui Principi e Diritti Fondamentali nel Lavoro e dalla Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo.

Gli investimenti sostenibili in attività allineate alla Tassonomia UE soddisfano i requisiti delle *Minimum Safeguards* come definiti dalla Tassonomia UE, assicurando dunque il rispetto di tali linee guida e principi. Inoltre - nell'ambito della lista di esclusione adottata - il Fondo garantisce il rispetto delle esclusioni attraverso l'applicazione delle seguenti misure per tutti gli investimenti, ivi inclusi quelli in attività non eleggibili ai sensi della Tassonomia UE:

- a) esclusione dall'universo investibile di società per le quali i cosiddetti amministratori di indici di riferimento (*benchmark administrators*) hanno constatato violazioni dei Principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite o delle Linee Guida OCSE;
- b) *screening* ESG per identificare potenziali rischi associati a:
 - diritti umani e dei lavoratori
 - anti-concussione e anticorruzione
 - gestione del rischio fiscale
 - concorrenza leale.

C) Obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario

Il Fondo ha come obiettivo di investimento sostenibile la **mitigazione dei cambiamenti climatici**. In linea con tale obiettivo, il Fondo investe, direttamente o indirettamente, in Investimenti Infrastrutturali, in operazioni riguardanti i settori della transizione energetica e della trasformazione digitale, detenendo posizioni di controllo o co-controllo o comunque in grado di esercitare un'influenza significativa su tali investimenti, con l'obiettivo principale di generare profitto.

D) Strategia di investimento

La strategia di investimento del Fondo è focalizzata nelle *asset class* di cui alla precedente sezione C). Tale strategia sarà altresì in linea con alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (di seguito, "SDGs") ai quali il Fondo intende contribuire, con specifico riferimento, *inter alia*, agli SDGs elencati nella tabella che segue.

AMBIENTALI				GOVERNANCE	
Energia		Digitale		Energia + Digitale	
7 AFFIDABILE AND CLEAN ENERGY	12 RESPONSIBLE CONSUMER AND PROTECTION	13 CLIMATE ACTION	11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	12 RESPONSIBLE CONSUMER AND PROTECTION	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
					16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

Al fine di raggiungere e monitorare l'obiettivo di investimento sostenibile per il Fondo, la SGR assicura che l'impatto di ogni investimento sia valutato in diverse fasi, implementando le seguenti prescrizioni prima dell'acquisizione (*ex ante*), durante la fase gestoria/di *ownership* (*in itinere*) e al momento del disinvestimento (in fase di *dismissione*), coerentemente con le proprie policy e procedure interne (ivi inclusa la Policy ESG) e, ove applicabile, con la legge 9 dicembre 2021, n. 220 (la "**Legge 220**") e le relative istruzioni delle Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 220 (le "**Istruzioni**"):

(i) Ex ante:

- garantire che non venga effettuato alcun investimento nei settori/asset inclusi nella summenzionata **lista di esclusione**;
- eseguire uno **screening ESG** preliminare per ciascun potenziale investimento;
- eseguire una **due diligence ESG e/o Health & Safety**, in particolare per gli investimenti in cui sono emersi fattori critici dallo screening preliminare;
- eseguire una **valutazione del rischio fisico legato al cambiamento climatico a cui l'investimento è esposto**, al fine di identificare eventuali rischi rilevanti e implementare le relative eventuali misure di mitigazione;

(ii) In itinere:


- garantire che gli **investimenti eleggibili ai sensi della Tassonomia UE** soddisfino i criteri di *Substantial Contribution* per l'obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico e i criteri DNHS per quella specifica attività entro 3 (tre) anni dalla data di investimento;
- garantire che gli investimenti **NON eleggibili/NON allineabili ai sensi della Tassonomia UE** implementino iniziative di riduzione delle emissioni di Scopo 1, 2 e 3 entro 3 (tre) anni dalla data di investimento.

(iii) In fase di dismissione:

effettuare una valutazione e rendicontazione dei risultati conseguiti, onde effettuare valutazioni corroborate anche da informazioni quantitative al fine di massimizzare le dismissioni.

Le prassi di buona *governance* sono valutate sulla base di: strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali, anche al fine di ridurre sostanzialmente la corruzione attiva e passiva in tutte le forme, nonché a fini di *compliance* fiscale, legale e in materia di antiriciclaggio.

E) Quota degli investimenti



Il Fondo intende effettuare investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale in misura pari al 100% del portafoglio investito, di cui almeno il 70% costituito da investimenti sostenibili in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla Tassonomia UE e che contribuiscano all'obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico e al rispetto dei principi DNSH. Il rimanente 30% (o almeno la differenza tra il 100% dell'AUM e la % di AUM allineata alla Tassonomia UE se quest'ultima è superiore al 70% dell'AUM) è costituito da investimenti che abbiano definito e/o implementato iniziative di riduzione delle emissioni di carbonio (Scopo 1, 2 e 3) come definito dal *framework* del Fondo.

In conformità con gli Orientamenti sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi" adottati dall'ESMA il 14 maggio 2024, il patrimonio del Fondo è investito per almeno l'80%, direttamente o indirettamente, tramite partecipazioni in società, in *asset* e progetti di sviluppo infrastrutturali focalizzati sulla transizione energetica e sulla trasformazione digitale.

Si precisa che le esclusioni previste all'articolo 12, paragrafo 1, (lettere da a) a g) o da a) a c) a seconda dei termini utilizzati), del Regolamento delegato (UE) 2020/1818 si applicano esclusivamente alle partecipazioni societarie eventualmente detenute dal Fondo, senza estendersi agli immobili da questo posseduti direttamente.

F) Monitoraggio dell'obiettivo di investimento sostenibile

Il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici viene misurato, monitorato e valutato, su base continuativa, nelle varie fasi gestorie con cadenza periodica almeno annuale, dalle competenti strutture della SGR attraverso la misurazione dell'allineamento alla Tassonomia UE e, per gli investimenti non eleggibili, l'allineamento ai *Key Performance Indicators* (di seguito, "KPI") definiti dal Fondo ovvero alla riduzione delle emissioni di Scopo 1,2 e 3.

Le informazioni relative alla misura in cui l'obiettivo sostenibile viene perseguito saranno altresì rese note nelle relazioni periodiche di cui all'art. 11(2) del Regolamento SFDR.

G) Metodologie

I dati necessari per calcolare l'allineamento alla Tassonomia UE, il raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile e gli ulteriori KPI sono raccolti per tutti gli investimenti tramite un dedicato processo di raccolta e successivo monitoraggio, attraverso strumenti e metodologie sviluppate dalla SGR con il supporto, qualora necessario, di consulenti esterni. I dati vengono raccolti periodicamente per ciascun *asset* coinvolgendo tutte le parti coinvolte, anche nelle varie fasi gestorie.

H) Fonti e trattamento dei dati

I dati e le informazioni necessari al fine di valutare e monitorare il raggiungimento dell'obiettivo sostenibile di mitigazione dei cambiamenti climatici sono raccolti direttamente dalla SGR, anche tramite l'impiego di appositi *tool*, o indirettamente con il supporto di soggetti terzi, anche non specializzati (e.g. *asset* e *facility manager*, *O&M contractor*, fornitori, ecc.). Inoltre, in misura limitata e ove possibile, la SGR può avvalersi di *database* e fonti pubbliche (es. catasto, Agenzia delle Entrate, ecc.).

La SGR adotta, in maniera progressiva, politiche per la raccolta, analisi e gestione dei dati afferenti alle tematiche ESG, che ne garantiscano qualità, adeguatezza, completezza e solidità nel tempo. La SGR adotta *policy* e meccanismi di controllo volti a tutelare la *privacy* di tutti i soggetti coinvolti e l'operatività del Fondo, in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

I) Limitazioni delle metodologie e dei dati

La valutazione del perseguimento dell'obiettivo sostenibile viene svolta anche sulla base di dati e informazioni fornite da soggetti terzi non specializzati titolari dei dati, che non adottano procedure di controllo o di *audit* standardizzate.

La SGR monitora costantemente le evoluzioni normative e di mercato al fine di garantire che la propria metodologia di valutazione sia aggiornata e allineata rispetto alle migliori pratiche di mercato nonché adeguata ai fini della valutazione dell'obiettivo sostenibile del Fondo in gestione.

In relazione alle informazioni fornite da soggetti terzi non specializzati, la SGR adotta tutte le cautele necessarie al fine di valutarne la completezza, nonché l'esistenza di eventuali incongruenze o anomalie di rilievo.

J) Due diligence

Le politiche di *due diligence* e di gestione dei rischi adottate dalla SGR integrano la valutazione dei rischi di sostenibilità connessi ai fattori ESG ed ai PAI.

Tra i profili che la SGR integra progressivamente nelle valutazioni di rischio dei propri investimenti rientrano, *inter alia*, i seguenti:

- fattori ESG specifici per tipologia di investimento (all'interno dello *screening* ESG);
- allineamento alla Tassonomia UE;
- valutazione delle prassi di buona *governance*;
- *Principle Adverse Impact* (PAI);
- *Minimum Safeguards*.

Le politiche di *due diligence* e di gestione dei rischi adottate dalla SGR, anche per i propri Fondi, sono oggetto di apposite verifiche da parte delle competenti strutture e delle funzioni di controllo preposte, coerentemente con quanto indicato nella normativa interna di riferimento.

K) Politiche di impegno

Il Fondo non investe in alcun progetto che includa quanto segue:

- attività vietate dalla legislazione sulla conservazione della biodiversità del Paese in cui si svolge il progetto o dalle convenzioni internazionali relative alla protezione delle risorse della biodiversità o delle risorse culturali, come la Convenzione di Bonn, la Convenzione di Ramsar, la Convenzione sul Patrimonio Mondiale e la Convenzione sulla Diversità Biologica;
- lo sviluppo di progetti in aree naturali protette ovvero che abbiano un impatto negativo su siti di patrimonio culturale;
- la costruzione, l'acquisto e la gestione di *asset* destinati all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

Inoltre, il Fondo non investe, coerentemente con le policy e procedure interne della SGR (ivi inclusa la Policy ESG) e, ove applicabile, con la Legge 220 e le Istruzioni, in attività di produzione o commercializzazione o le cui attività risultino legate a:

- armi individuate e bandite da: (i) il trattato di non proliferazione nucleare, (ii) la Convenzione per le armi biologiche, (iii) la Convenzione di Parigi (armi chimiche), (iv) la Convenzione di Ottawa (mine antipersona) e (v) la Convenzione di Oslo (bombe a grappolo);
- pornografia e prostituzione;
- sostanze proibite nella giurisdizione in cui si trova la proprietà;
- impatti negativi su fauna selvatica in via di estinzione o protetta.

In aggiunta, il Fondo - anche secondo quanto previsto dagli Orientamenti ESMA - non investe in alcuna delle attività elencate di seguito ai sensi dell'Articolo 12 del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 (*i.e.* Esclusioni per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi):

- a) società coinvolte in attività riguardanti armi controverse, *i.e.* le armi controverse di cui ai trattati e alle convenzioni internazionali, ai principi delle Nazioni Unite e, se del caso, alle legislazioni nazionali;
- b) società attive nella coltivazione e nella produzione di tabacco;
- c) società per le quali gli amministratori di indici di riferimento hanno constatato violazioni dei Principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite o delle Linee Guida OCSE;
- d) società che ottengono l'1% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite;
- e) società che ottengono il 10% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di oli combustibili;
- f) società che ottengono il 50% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di gas combustibili;
- g) società che ottengono il 50% o più dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con un'intensità dei gas a effetto serra superiore a 100 g CO₂e/kWh.

L) Raggiungimento dell'obiettivo di investimento sostenibile

Considerata la strategia di investimento in *private market*, il Fondo non ha designato un indice specifico come indice di riferimento per conseguire l'obiettivo di investimento sostenibile.

Tracciatura modifiche

14/01/2026	Prima stesura
-------------------	---------------